



**TRIBUNALE DI ROMA**

**Seconda sezione lavoro**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SENTENZA**

**Ai sensi dell'art. 429 c.p.c.**

Il Giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda Sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa Rg. n. 588/2021 all'udienza del 3.05.2022, mediante lettura, la seguente sentenza

**TRA**

**SIMONE FIORELLO** rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Cortellesi, pec: davidecortellesi@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

**COMFORT DESIGN SRLS** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Scarabino pec: raffaellascarabino@ordineavvocatiroma.org e Sara Meloni pec: sarameloni@ordineavvocatiroma.org giusta procura in atti

**RESISTENTE**

Oggetto: superiore inquadramento e differenze retributive

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 11.01.2021 Simone Fiorello adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: *“in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, accertare che il Signor Simone Fiorello ha diritto al riconoscimento del livello d'inquadramento superiore, nello specifico del IV livello del CCNL di categoria, con ogni conseguenza di legge, oltre alle ulteriori somme allo stesso spettanti, sempre a titolo di differenze retributive, maturate per l'orario di lavoro effettivamente svolto e per l'effetto condannare la COMFORT DESIGN S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 12.335,88 a titolo di differenze retributive così come calcolato nei conteggi analitici allegati al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante o nella maggiore e minore somma che verrà ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”*.

Deduceva a sostegno delle proprie pretese di aver lavorato per la Comfort Design S.r.l.s. dal 16.01.2019, inizialmente senza alcuna contrattualizzazione del rapporto di lavoro; di aver successivamente sottoscritto un contratto a tempo determinato in data 4.02.2019 con



qualifica di installatore di impianti tecnici, inquadrato nel III livello del C.c.n.l. per i lavoratori addetti alle piccole medie industrie metalmeccaniche e di installazioni di impianti con orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; di essere stato licenziato in data 22.10.2019; di aver svolto un orario lavorativo di oltre 60 ore settimanali con mansioni rientranti nel IV livello del C.c.n.l. applicato al rapporto e di aver quindi maturato differenze retributive pari ad euro 12.335,88 a titolo di orario ed inquadramento superiori.

Concludeva come sopra.

Si costituiva Comfort Design S.r.l.s. la quale rassegnava le seguenti testuali conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, A) Nel merito: rigettare le avverse pretese poiché infondate in fatto e in diritto sulla base di quanto dedotto nel presente atto”*.

In particolare, negava l’esercizio di mansioni superiori e il maggior orario prestatato, contestava i messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente con i quali sarebbero stati comunicati i turni di lavoro in quanto non riferibili alla società odierna convenuta e in quanto privi dell’indicazione della data di invio degli stessi al Fiorello; deduceva che l’orario di lavoro svolto dal ricorrente era sempre stato di 40 ore settimanali essendo facoltà dell’azienda determinare un inizio e una fine anticipata del turno lavorativo giornaliero; contestava altresì la genericità e infondatezza dei conteggi allegati al ricorso nonché la riconducibilità delle mansioni svolte al IV livello del C.c.n.l. applicato al rapporto avendo il ricorrente svolto un’unica mansione: il rilascio dei bollini blu per le caldaie.

Concludeva come sopra.

Ammesse le prove, escussi i testi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della seguente sentenza.

Oggetto della presente controversia è l’orario di lavoro svolto, le mansioni effettivamente esercitate.

Con riferimento in primo luogo all’orario lavorativo effettivamente svolto dal ricorrente, nella lettera di assunzione si legge che l’odierno ricorrente è stato assunto per lo svolgimento di *“full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì”*.

Il Fiorello ha tuttavia dedotto di aver svolto la prestazione lavorativa *“per più di 60 ore settimanali, lavorando dalle ore 6.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 16.00 il sabato”*. Tale assunto è risultato del tutto sfornito di prova.

Invero, il testimone Placidi Wladimiro di parte ricorrente non è stato in grado di riferire nulla circa l’orario di lavoro svolto dal ricorrente in quanto ha dichiarato di aver lavorato con lui per una società diversa dall’attuale convenuta, la Idrocalor, affermando poi di aver lavorato con il ricorrente presso la predetta società per un breve periodo di tempo e cioè qualche giornata nell’arco di sole due settimane, pertanto non è possibile sapere quando il teste e il ricorrente abbiano lavorato insieme presso la Comfort Design srls e quali orari seguisse il Fiorello.

La teste di parte resistente Paolone Chiara, invece, ha dichiarato che l’orario lavorativo era di 8 ore giornaliere con esclusione del sabato se non a fronte di casi eccezionali che si verificavano raramente nel corso dell’anno. Precisava che quando l’inizio del turno veniva anticipato, veniva anticipata anche la fine. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte resistente Masci Paolo il quale ha a sua volta affermato che l’orario giornaliero era per tutti di 8 ore e che di sabato si lavorava solo in casi eccezionali recuperando poi la giornata di riposo nel corso della settimana successiva. Nulla in merito è stato aggiunto dal teste di parte ricorrente Santonastaso Roberto che, quale mero cliente della società, ha potuto solo affermare che *“di solito gli appuntamenti erano tra le 14.00 e le 17.00”*.



Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire in modo puntuale l'inizio e la fine dei turni lavorativi svolti dal ricorrente, pertanto, in assenza di ulteriori elementi di prova e di supporto documentale, deve ritenersi che sia mancata, all'esito del giudizio, la prova dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello pattuito.

Quanto alla richiesta di superiore inquadramento il Fiorello deduce di aver svolto le mansioni di manutentore, riparatore e collaudatore.

Occorre premettere che sarebbe stato onere di parte ricorrente indicare le mansioni effettivamente svolte, specificare le mansioni proprie del livello contrattuale assegnato e del livello rivendicato e, in ultimo, procedere ad un preciso raffronto tra le mansioni svolte e il livello rivendicato al fine di motivarne la riconducibilità al livello superiore.

E' stato infatti costantemente affermato sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità che *“nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta; b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso; c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poichè le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (Tribunale Roma sez. lav., 17/07/2020, n. 4648; Tribunale Genova sez. lav., 04/08/2020, n. 145).*

E ancora *“Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva negato il diritto di un dipendente dell'A.T.A.C. di Roma, già inquadrato nel quinto livello di cui all'accordo nazionale collettivo del 13 maggio 1987, all'inquadramento nel quarto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività svolta dal dipendente consisteva in mansioni amministrative presso il "nucleo stampa" ed in mansioni di composizione grafica al computer, le cui modalità di esecuzione non comportavano un apprezzabile margine di autonomia, né la soluzione di problemi variabili e complessi, posto che la grafica veniva eseguita sulla base di progetti ideati da altre persone deputate al relativo controllo)” (Cass. 26233/2008).*



Ne consegue che *“il lavoratore che invochi l'inquadramento in una qualifica superiore deve indicare specificamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto e deve inoltre dimostrare la natura ed il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”* (Tribunale Marsala sez. lav., 16/06/2021, n. 461; Tribunale Roma sez. lav., 12/09/2021, n. 5741).

Nel caso in esame deve osservarsi che il ricorso è carente della necessaria indicazione delle mansioni effettivamente svolte dal Fiorello, dell'indicazione delle declaratorie contrattuali riferite al III e IV livello del C.c.n.l. e dei motivi per i quali le mansioni di fatto svolte non siano riconducibili al livello di inquadramento ma al livello superiore.

Ciononostante, sulla base del C.c.n.l. applicato al rapporto e prodotto in atti, emerge che nel III livello i riparatori sono coloro che: *“effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza”* e i manutentori sono coloro che: *“sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici”*.

Di contro nel IV livello le mansioni di riparatore sono svolte dai lavoratori che: *“sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte”* e quelle di manutentore sono svolte da coloro che: *“sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti elettrici e fluidodinamici”*.

Dalle risultanze istruttorie non è emerso che il ricorrente svolgesse, quanto alla mansione di riparatore, attività di individuazione dei guasti nonché interventi di elevata precisione e di natura complessa né che, con riferimento alla mansione di manutentore, eseguisse lavori di elevata precisione e di natura complessa.

A tale proposito, infatti, per le motivazioni sopra esposte, la deposizione del teste Placidi rimane priva di rilievo mentre il teste Paolone ha confermato che il ricorrente si occupava solo di manutenzioni semplici così come confermato anche dal teste Masci, il quale ha dichiarato a sua volta che le mansioni dei Fiorello si sostanziano nella manutenzione ordinaria e nel rilascio dei bollini blu. Nello stesso senso depongono le dichiarazioni del teste Santonastaso, il quale ha affermato che il ricorrente ha svolto per lui le attività di *“bollino e la manutenzione”*.

Quanto, in ultimo, alle mansioni di collaudatore, anche tale assunto non risulta supportato dalle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria. La teste Paolone ha, infatti, affermato che il Fiorello non svolgeva attività di installazione e collaudo in quanto le mansioni di manutenzione, collaudo e installazione venivano svolte da Paolo Masci il quale, interrogato su tali circostanze, confermava che le attività di installazione e collaudo venivano da lui stesso svolte insieme al sig. Santangelo, occupandosi il ricorrente solo di manutenzione ordinaria.



Il ricorso deve essere pertanto rigettato per i motivi sopra indicati e le spese seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.694,00 oltre spese generali e Iva.

Roma, 3/05/2022

Il Giudice

